



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO IN
CONCOMITANZA CON IL PERCORSO FORMATIVO E PER
L'ESONERO DALLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL'ESAME DI
STATO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE
COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE**

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, con sede a Milano, Via Pattari n. 6, C.F. e P. Iva 06033990968, nella persona della Presidente Dott.ssa Marcella Caradonna, nata a Stornara (FG) il 22/05/1959

e

l'Università degli Studi di Milano, con sede a Milano, Via Festa del Perdono n. 7, C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151, nella persona del Rettore Prof. Elio Maria Franzini, nato a Milano il 19/05/1956

visti

- l'art. 3, comma 1, lett. e), della L. n. 34/2005, il quale dispone che con il decreto legislativo che istituisce l'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (d'ora in poi individuato anche come «**Albo**») devono essere definite le prove degli esami di Stato per l'iscrizione nelle Sezioni A e B dell'Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti nell'Albo stesso, e che deve essere prevista la *«possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici ed esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università e ordini locali»*;
- gli artt. 43 del D.Lgs. n. 139/2005 e 6 del D.M. n. 143/2009, i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della Convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (d'ora in poi individuato anche come «**MIUR**») ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (d'ora in poi individuato anche come «**CNDCEC**»);
- l'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 139/2005 (relativo alle prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo), a mente del quale sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla Sezione B

dell'Albo ed i soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC, di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 139/2005 (d'ora in poi individuata anche come «**Convenzione quadro**»);

- l'art. 47, comma 3, del D.Lgs. n. 139/2005 (relativo alle prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo), in forza del quale sono esentati dalla prima prova scritta i soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli degli Ordini e le Università, nell'ambito della Convenzione quadro;
- l'art. 36, comma 3, del D.Lgs. n. 139/2005, il quale stabilisce che, per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo, occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche in scienza dell'economia, ovvero nella classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali;
- l'art. 36, comma 4, del D.Lgs. n. 139/2005, il quale prevede che, per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo, occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale o nella classe delle lauree in scienze economiche;
- l'art. 8 della Direttiva 2006/43/CE, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 39/2010, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
- l'art. 9, comma 6, del D.L. n. 1/2012, che prevede che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate «*non può essere superiore a diciotto mesi*» e che «*per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica*»;
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, secondo cui il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi a quelle di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti;

considerato

- che la Convenzione quadro, siglata nel mese di ottobre 2014, ha fissato le condizioni minime che consentono:
 - a) di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea triennale;
 - b) l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla Sezione B dell'Albo;
 - c) di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale;
 - d) l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla Sezione A dell'Albo;
 - e) di realizzare percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile;
- che la Convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile;
- che la Convenzione quadro prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sigla di convenzioni a livello locale, che devono rispettare le indicazioni minimi contenute nella Convenzione quadro;
- che al tirocinante si applica la convenzione siglata dall'Università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale convenzione sia stata sottoscritta con un Ordine territoriale diverso da quello presso il quale il tirocinante chiede l'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio;

stipulano la seguente convenzione

Articolo 1 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale

1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari a 200 nel corso dell'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale, sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (Tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (Tutor accademico) dell'Università degli Studi di Milano, coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) sono iscritti al corso di laurea della classe L18/33 denominato "Economia

e Management” attuato nell’ambito della convenzione siglata tra il Consiglio dell’Ordine e l’Università ai sensi dell’art.43, comma 2, D. Lgs. 139/2005; 9, comma 6, DL 1/2012; 6, comma 4, DPR 137/2012.

b) abbiano acquisito, nel percorso formativo triennale, almeno i seguenti crediti formativi:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 crediti formativi
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese; SECS-P/09 Finanza aziendale; SECS-P/10 Organizzazione aziendale; SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 15 crediti formativi

Per quanto attiene l’attivazione di nuovi Corsi di Laurea triennali negli anni accademici successivi a quello in corso (a.a.2023/2024), le disposizioni di cui al presente articolo verranno di volta in volta verificate senza necessità di procedere alla stipula di una nuova Convenzione.

2. Il percorso di laurea triennale garantisce una specifica formazione nelle materie previste dall’art. 4 del D.Lgs. n. 39/2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell’esame di Stato per l’abilitazione all’attività di revisione legale dei conti.

3. Il periodo trascorso all’estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (o, comunque, autorizzato o riconosciuto dall’Università) non determina la sospensione del tirocinio.

4. Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano individua il Consigliere delegato al Tirocinio in carica quale referente organizzativo appositamente dedicato.

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano individua gli studi professionali interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere pubblicando la lista sul proprio sito internet. Gli studi -preventivamente individuati dall’Ordine- per l’attivazione del tirocinio, sottoscrivono specifica convenzione con l’Università degli Studi di Milano e redigono apposito progetto formativo secondo le modalità previste dall’Ufficio Stage di Ateneo. Il progetto formativo deve essere consegnato all’Ordine per permettere l’attivazione del periodo di tirocinio.

5. La valutazione dell’attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un’attestazione semestrale apposta dal Tutor professionale e dal Tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall’Ordine territoriale. La verifica sull’effettivo svolgimento del tirocinio spetta all’Ordine territoriale, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

6. Il Tutor professionale redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dal Tirocinante e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.

7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea triennale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.M. n. 143/2009, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di un professionista iscritto nell'Albo da almeno cinque anni.

8. L'Università attribuisce all'attività di tirocinio professionale un numero di 6 crediti formativi universitari a condizione che:

- a) sia preventivamente redatto un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, approvato dal Tutor accademico e sottoscritto dal Tutor professionale presso il quale è svolto il tirocinio. Tale progetto formativo deve essere consegnato all'Ordine professionale territoriale competente per permettere l'attivazione del periodo di tirocinio;
- b) l'effettivo svolgimento del tirocinio sia verificato mediante l'attestazione apposta dal Tutor professionale, dal Tutor accademico e dal Tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine territoriale al termine del semestre;
- c) una Commissione costituita dall'Ordine territoriale valuti una relazione scritta elaborata dal Tirocinante su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo triennale, nonché quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio;
- d) copia del libretto di tirocinio, la relazione finale dello studente e il giudizio della Commissione devono essere consegnati al Tutor accademico.

Articolo 2 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla Sezione B dell'Albo

1. Hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla Sezione B dell'Albo coloro i quali abbiano conseguito la laurea triennale nella classe L18 o nella classe L33 all'esito del corso di studi denominato "Economia e Management" e che soddisfino i requisiti di cui al precedente articolo 1, commi da 1 a 7.

Articolo 3 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale

1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari a 275 nel

corso dell'ultimo anno del percorso di laurea magistrale, sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (Tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (Tutor accademico) dell'Università degli Studi di Milano, coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) hanno conseguito una laurea triennale nella classe L18 o nella classe L33, ovvero, nel caso in cui abbiano acquisito una laurea triennale in altra classe di laurea, abbiano colmato, prima dell'iscrizione, i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alla laurea magistrale di cui alla successiva lettera b);
- b) sono iscritti al corso di laurea magistrale della classe LM 77 denominato "Economia aziendale, diritto e *governance* d'impresa" attuato nell'ambito della convenzione siglata tra il Consiglio dell'Ordine e l'Università ai sensi dell'art.43, comma 2, D. Lgs 139/2005; 9, comma 6, DL 1/2012; 6, comma 4, DPR 137/2012;
- c) hanno acquisito, nel percorso di laurea triennale, i crediti indicati nella tabella contenuta all'articolo 1, ovvero, se in possesso di altra laurea triennale, abbiano colmato i debiti formativi di cui alla lettera a) prima dell'iscrizione al corso di laurea magistrale attuato a norma della precedente lettera b);
- d) hanno acquisito nel percorso formativo magistrale (o, alternativamente, nel percorso di laurea triennale, in aggiunta a quelli di cui alla tabella di cui all'articolo 1) almeno i seguenti crediti formativi:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti formativi
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese; SECS-P/09 Finanza aziendale; SECS-P/10 Organizzazione aziendale; SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 crediti formativi
IUS/04 Diritto commerciale; IUS/05 Diritto dell'economia; IUS/12 Diritto tributario; IUS/15 Diritto processuale civile; IUS/17 Diritto penale	Almeno 18 crediti formativi

Per quanto attiene l'attivazione di nuovi Corsi di Laurea magistrali negli anni accademici successivi a quello in corso (a.a.2023/2024), le disposizioni di cui al presente articolo verranno di volta in volta verificate senza necessità di procedere alla stipula di una nuova Convenzione.

2. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale, nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica) si garantisce la specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D. Lgs. n.

39/2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti. La specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 39/2010 viene assicurata nel complesso dei crediti formativi, di cui alle tabelle esposte nell'articolo 1 e nel presente articolo, relative rispettivamente ai corsi di laurea triennale e magistrale.

3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (o, comunque, autorizzato o riconosciuto dall'Università) non determina la sospensione del tirocinio.

4. Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano individua il Consigliere delegato al Tirocinio in carica quale referente organizzativo appositamente dedicato.

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano individua gli studi professionali interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere pubblicando la lista sul proprio sito internet. Gli studi -preventivamente individuati dall'Ordine- per l'attivazione del tirocinio, sottoscrivono specifica convenzione con l'Università degli Studi di Milano e redigono apposito progetto formativo secondo le modalità previste dall'Ufficio Stage di Ateneo. Il progetto formativo deve essere consegnato all'Ordine per permettere l'attivazione del periodo di tirocinio.

5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal Tutor professionale e dal Tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine territoriale. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine territoriale, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

6. Il Tutor professionale redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dal Tirocinante e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.

7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea magistrale o specialistica, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3, del D.M. n. 143/2009, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di un professionista iscritto nella Sezione A dell'Albo da almeno cinque anni.

8. L'Università attribuisce all'attività di tirocinio professionale un numero di 10 crediti formativi universitari a condizione che:

- a) sia preventivamente redatto un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, approvato dal Tutor accademico e sottoscritto dal Tutor professionale presso il quale è svolto il tirocinio. Tale progetto formativo deve essere consegnato all'Ordine professionale territoriale competente per permettere l'attivazione del periodo di tirocinio;

- b) l'effettivo svolgimento del tirocinio sia verificato mediante l'attestazione apposta dal Tutor professionale, dal Tutor accademico e dal Tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine territoriale competente al termine del semestre;
- c) una Commissione costituita dall'Ordine territoriale valuti una relazione scritta elaborata dal Tirocinante su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo biennale, nonché quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio;
- d) copia del libretto di tirocinio, la relazione finale dello studente e il giudizio della Commissione devono essere consegnati al Tutor accademico.

Articolo 4 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla Sezione A dell'Albo

1. Hanno diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla Sezione A dell'Albo coloro i quali abbiano conseguito la laurea magistrale nella classe LM 77 all'esito del corso denominato "Economia aziendale, diritto e *governance* d'impresa" e che soddisfino i requisiti di cui al precedente articolo 3, commi da 1 a 7.

Articolo 5 - Condizioni generali per lo svolgimento dei tirocini di cui ai precedenti articoli 1 e 3

- 1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, sono garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale.
- 2. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza dell'Ordine territoriale competente, l'effettivo carattere formativo del tirocinio.
- 3. L'Ordine territoriale competente e l'Università degli Studi di Milano si riservano la facoltà di adottare opportuni provvedimenti in caso di irregolarità riscontrate durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 6 - Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo

1. L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e l'Università degli Studi di Milano danno atto che i corsi di laurea triennale e magistrale richiamati nella presente Convenzione, ed i corsi di laurea triennale e magistrale attivati negli anni accademici successivi all'attuale (a.a. 2023/2024) e di cui sia stato verificato il rispetto di quanto disposto dagli articoli dall'1 al 4 della presente Convenzione, sono in possesso dei contenuti formativi conformi ai contenuti formativi ed alle conoscenze definite da accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC (quali, ad esempio, il progetto Common Content), finalizzati

a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione ed in particolare ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

2. L'Università degli Studi di Milano e l'Ordine territoriale competente si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare tutti i dati personali acquisiti nell'esecuzione della presente convenzione nel pieno rispetto dalla normativa vigente e in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 8 – Codice etico e anticorruzione

Le parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Le parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Articolo 9 — Revisione della Convenzione

1. La presente Convenzione potrà essere aggiornata, in accordo tra le parti, in funzione delle novità legislative introdotte in ambito professionale ed universitario a livello nazionale ed europeo.

Milano,

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
La Presidente, Dott.ssa Marcella Caradonna

Università degli Studi di Milano
Il Rettore, Prof. Elio Maria Franzini